COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.3.2024
COM(2024) 92 final

2024/0048 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'approvazione, a nome dell'Unione europea (UE), dell'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("accordo"), a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato un APE interinale tra l'Unione (all'epoca la Comunità europea), da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. L'APE interinale è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

L'articolo 80 dell'APE interinale prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo. Lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno pertanto aderito all'accordo e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.

Il 13 luglio 2023 Tonga ha presentato alla Commissione una richiesta di adesione all'APE interinale congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato. La Commissione ha valutato l'offerta e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza ha concluso i negoziati a nome dell'Unione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE" o "accordo di Cotonou", che sarà sostituito dall'"accordo di partenariato tra l'UE e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP)" (accordo post-Cotonou))[1].

L'adesione di Tonga all'APE interinale tra UE, Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone[2], che è un accordo commerciale asimmetrico compatibile con le regole dell'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner e facilita gli scambi commerciali reciproci. Integra inoltre Tonga nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'APE interinale.

A seguito della classificazione di Tonga come paese a reddito medio-alto da parte della Banca mondiale, nel 2019 il paese è stato rimosso dall'elenco dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e dal 1º gennaio 2021 non beneficia più delle preferenze SPG (accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti).

All'adesione, e in attesa che gli Stati del Pacifico parte dell'accordo (Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone) completino le pertinenti procedure interne, l'UE e Tonga

---

[1] GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

[2] Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

applicano l'accordo a titolo provvisorio, a condizione che si notifichino per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo di partenariato economico contiene disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (articolo 3), con le quali le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni dell'accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui all'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

L'APE interinale è un accordo commerciale orientato allo sviluppo, che offre a Tonga un accesso asimmetrico al mercato e consente al paese di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevedendo nel contempo un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti. Esso contiene inoltre disposizioni relative alle norme di origine che agevolano le esportazioni di Tonga nell'UE. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo[3] e sono conformi all'articolo 208 TFUE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare al fine di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le regole dell'OMC che eliminino progressivamente gli ostacoli che intralciano gli scambi tra le parti e approfondiscano la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

[3] Mediante la coerenza delle politiche per lo sviluppo, l'UE e i suoi Stati membri cercano di tenere conto degli obiettivi di sviluppo nelle politiche che possono avere un impatto sui paesi in via di sviluppo. La coerenza delle politiche per lo sviluppo mira a ridurre al minimo le contraddizioni e a creare sinergie tra le diverse politiche dell'UE. Essa mira ad aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, a vantaggio dei nostri paesi partner.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'oneri del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto. Tale gara d'appalto si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale sulla SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles (Belgio). Non è stata realizzata una nuova SIA perché questa iniziativa concerne l'adesione a un accordo esistente già applicato dagli altri Stati insulari del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economica e sociale sono comparabili a quelle di Tonga.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'approvazione dell'adesione di Tonga all'APE interinale non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Tonga beneficerà del pieno accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti per tutti i prodotti, in cambio della graduale apertura del suo mercato ai prodotti dell'UE. Non si avrà alcuna incidenza sul bilancio, in quanto l'adesione all'accordo costituirà in ampia misura il proseguimento dell'accesso di Tonga al mercato dell'UE (come in precedenza nel quadro del regime SPG ordinario) alle stesse condizioni preferenziali.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Benefici dell'adesione per gli operatori economici**

L'APE interinale stabilisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità offerte alle rispettive economie. Nel corso dell'attuazione dell'APE interinale gli esportatori dell'UE di prodotti industriali destinati a Tonga saranno in larga misura esonerati dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri stabiliti all'articolo XXIV del GATT 1994 (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti). L'offerta si situa ampiamente entro la soglia dell'OMC, ossia il 78,9 % di liberalizzazione (in linee tariffarie), corrispondente all'81 % in volume delle esportazioni dell'UE su un arco di 20 anni. Tonga beneficerà del mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti.

L'APE interinale stabilisce anche una serie di disposizioni in vari settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie. Le parti dell'APE interinale partecipano inoltre al comitato per il commercio istituito in forza

dell'accordo. La possibilità per l'UE di avvalersi del meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie previsto nell'ambito dell'accordo contribuisce all'obiettivo di assicurare un contesto trasparente, non discriminatorio e prevedibile per gli operatori dell'UE nei paesi del Pacifico.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Tonga parteciperà al comitato per il commercio istituito in conformità all'articolo 68 dell'APE interinale, che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, tra cui il monitoraggio e il riesame di tale attuazione, il coordinamento e la consulenza sui temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi e alle misure sanitarie e fitosanitarie, l'individuazione e il riesame dei settori e prodotti prioritari e dei relativi ambiti di cooperazione prioritari e la formulazione di raccomandazioni per la modifica dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto dai rappresentanti delle parti.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Gli articoli 1 e 2 della proposta contengono disposizioni sull'approvazione, a nome dell'Unione, dell'adesione di Tonga all'APE interinale e sulle notifiche per l'espressione del consenso dell'Unione europea all'adesione e all'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del medesimo.

L'articolo 3 specifica che l'approvazione dell'adesione non deve essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

2024/0048 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico[5].

(2) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra[6] ("accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. L'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

(3) L'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri Stati insulari del Pacifico. Lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno pertanto aderito all'accordo di partenariato interinale e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.

(4) Il 13 luglio 2023 Tonga ha presentato all'Unione una richiesta di adesione congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato.

(5) La Commissione ha valutato l'offerta di Tonga e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza la Commissione ha concluso i negoziati con Tonga il 27 settembre 2023.

(6) Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale, l'Unione e Tonga devono applicare detto accordo a titolo provvisorio trascorsi dieci

---

4 Il Parlamento europeo ha espresso la sua approvazione il [data].

5 Direttive del Consiglio per il negoziato di accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP (9930/02 (DG E II) HH/sg).

6 Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

(7) È opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale, fatto salvo il deposito da parte di Tonga dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("accordo di partenariato interinale") è approvata a nome dell'Unione, fatto salvo il deposito da parte di Tonga dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.

2. Il presidente della Commissione, a nome dell'Unione, notifica alle altre parti contraenti dell'accordo di partenariato interinale e a Tonga l'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale.

3. Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Tonga è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e Tonga, il presidente della Commissione, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale.

2. L'Unione e Tonga applicano a titolo provvisorio l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui, a norma del paragrafo 1, si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 3

L'approvazione dell'adesione di Tonga all'accordo di partenariato interinale non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente